

Il Comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro", riunito il 10 luglio 2009 e presieduto dall'Assessore regionale a Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili dott.ssa Alessandra Tibaldi,

Ritenuto necessario definire e convenire modalità operative attraverso le quali attuare la legge regionale n. 4 del 2009 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), nonché il Regolamento di attuazione ed integrazione n. 9 del 2009, ricercando soluzioni dirette ad assicurare la massima efficacia e rapidità degli interventi,

Esprime parere favorevole

rispetto alla soluzione esecutiva per l'applicazione delle norme richiamate descritta di seguito, che assume la forma di

Accordo

in sede di Comitato istituzionale regionale

1. Nella descrizione della proposta esecutiva si utilizzano le seguenti definizioni:
 - a. Legge regionale, per la Legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati);
 - b. Regolamento regionale, per il Regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 9 "Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 20 marzo 2009, n.4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati)";
 - c. Fondo regionale, per il Fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'articolo 9 del Regolamento regionale
 - d. Comuni, per i Comuni capifila dei distretti socio-sanitari cui appartiene il Comune di residenza dei richiedenti, nonché, per il Comune di Roma, i Municipi di residenza dei richiedenti.
2. La Regione Lazio mette a disposizione delle Province e dei Comuni un servizio di supporto tecnico, i cui termini sono precisati nell'Allegato B, per l'esercizio delle loro competenze nell'ambito dell'attuazione della legge regionale n. 4 del 2009.
3. Il servizio di supporto tecnico opera rispetto alle attività di predisposizione della modulistica, raccolta ed analisi delle richieste, erogazione dei benefici.

4. Il servizio di supporto tecnico è finalizzato a facilitare l'esercizio delle competenze istituzionali di Regione, Province e Comuni sulla base del modello definito dalla L.R. n. 4 del 2009 e dal successivo regolamento attuativo.
5. Al fine di precisare e condividere il flusso del processo di raccolta, esame e gestione delle richieste, nonché di approvazione delle graduatorie, così come derivante dalla Legge regionale, dal Regolamento regionale e dal presente Accordo si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.
6. La Regione si fa carico degli oneri relativi alla messa a disposizione del servizio di supporto tecnico di cui all'allegato B, mediante l'utilizzo del Fondo regionale nei termini di cui all'articolo 11, comma 3 del Regolamento regionale.
7. Ad eccezione di quanto stabilito al precedente punto 6, la quota del Fondo regionale destinata alle attività di assistenza tecnica individuate all'art. 11, c. 1, lett. b del Regolamento, nei limiti ivi previsti all'articolo 11, c. 3, è ripartita fra le Province secondo i seguenti criteri:
 - a. quanto al 50%, in quote fisse eguali per ogni Provincia,
 - b. quanto al 25% in ragione della popolazione residente in ogni Provincia,
 - c. quanto al 25% in ragione della percentuale di disoccupati di ogni Provincia rispetto ai disoccupati nella Regione.

Il Comitato istituzionale regionale riconosce, inoltre, che le risultanze derivanti dalla prima fase di attuazione della legge regionale, anche relative alle modalità operative di carattere sperimentale sulle quali interviene il presente accordo, saranno oggetto di specifica valutazione e potranno informare eventuali adeguamenti di carattere normativo o regolamentare sul reddito minimo garantito.



allegato A.doc